Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 agosto 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganis le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata in CCCXXVIII seduta pubblica per lunedì 5 settembre 1960, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

LUZZATTO ed altri: Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (24) - *Relatori*: BISANTIS, per la maggioranza; FERRI, di minoranza.

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) - *Relatore*: BISANTIS.

BOZZI: Modifiche all'art. 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, concernente l'elezione dei Consigli provinciali (1634) - *Relatore*: BISANTIS.

2. — Discussione del disegno di legge:

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali (Approvato dal Senato) (1988);

e della proposta di legge:

MICHELINI ed altri: Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e ad altre leggi sulla finanza locale (1333) - *Relatore*: RESTIVO.

3. — Discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 (1981) - *Relatori*: COLLESELLI, per la maggioranza; ANGELINI Ludovico e MONTANARI Otello, di minoranza.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 (Approvato dal Senato) (2211) - *Relatore*: ANDREUCCI.

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (2025) - *Relatore*: BREGANZE.

(5651)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1960, n. 906.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione europea dell'energia atomica (Euratom) per l'istituzione di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, concluso in Roma il 22 luglio 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione dell'energia atomica per l'istituzione di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, concluso in Roma il 22 luglio 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui agli articoli precedenti saranno fronteggiati con i contributi autorizzati a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) iscritti nel capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — SCELBA — GONELLA — PELLA — TAVIANI — TRABUCCHI — ANDREOTTI — BOSCO — COLOMBO — SULLO — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e la Commissione della Comunità europea dell'energia atomica per l'istituzione di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale. (Roma, 22 luglio 1959).

Il Governo della Repubblica Italiana e la Commissione della Comunità europea dell'energia atomica, che rappresenta la Comunità ed è in appresso denominata Commissione dell'Euratom;

Ritenuto che, a norma dell'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, spetta alla Commissione dell'Euratom di creare, previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico, un Centro comune di ricerche nucleari;

Ritenuto che il Governo italiano ha presentato proposte per l'installazione sul proprio territorio del Centro comune di ricerche nucleari della Comunità europea dell'energia atomica, ha manifestato la volontà di non rallentare per tale motivo i suoi sforzi sul piano nazionale nel settore nucleare ed ha confermato che è sua intenzione intensificare il proprio programma di ricerche;

Visto l'allegato V del Trattato dell'Euratom;

hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica il Centro di studi nucleari di Ispra, nonchè il terreno di circa 160 ettari sul quale esso sorge per la durata di novantanove anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, contro pagamento del canone annuo simbolico di 1 (una) unità di conto dell'« Accordo monetario europeo » (A.M.E.).

Art. 2.

La Commissione dell'Euratom svilupperà il Centro di Ispra come Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, nel quale concentrerà, per il periodo fino al 31 dicembre 1962, la parte più importante del suo programma di ricerche sulla base delle attività enumerate nell'allegato *C* al presente Accordo.

Art. 3.

Il trasferimento all'Euratom del Centro di cui agli articoli precedenti avverrà per gradi ed avrà inizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Le modalità di tale trasferimento ed il regime di collaborazione, durante il periodo transitorio di cui all'allegato *A* al presente Accordo, tra i gruppi di ricercatori e di tecnici italiani e di ricercatori e di tecnici dell'Euratom sono precisati negli allegati *A* e *B* al presente Accordo.

Art. 4.

Il Governo italiano si impegna a completare il Centro di Ispra, conformemente agli allegati *B, D* ed *E* al presente Accordo, con la costruzione degli edifici necessari ai seguenti servizi: laboratori, servizi generali, aule per insegnamento, scuola europea, foresteria e locali per le riunioni.

I progetti tecnici di tali edifici sono predisposti dalla Commissione dell'Euratom col concorso del Comitato nazionale per le ricerche nucleari (C.N.R.N.).

Art. 5.

Il Governo italiano si impegna ad assicurare il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 4, fino ad un ammontare totale valutato 9 milioni di unità di conto A.M.E., per il periodo che avrà termine il 31 dicembre 1962.

Art. 6.

Il Governo italiano si impegna, inoltre, a fornire, a seconda delle necessità, gli alloggi occorrenti al personale del Centro ed alle loro famiglie. Tali alloggi devono poter accogliere, con le loro famiglie, gli effettivi previsti nell'allegato *D* al presente Accordo. Il tipo e l'ubicazione di tali alloggi saranno stabiliti di comune accordo fra il C.N.R.N. e la Commissione; essi saranno offerti in fitto agli interessati alle normali condizioni di mercato.

Art. 7.

La Commissione dell'Euratom si impegna ad investire per il Centro comune di Ispra, entro il 31 dicembre 1962, in impianti, attrezzature scientifiche ed eventualmente immobili, somme fino ad un ammontare totale valutato 24 milioni di unità di conto A.M.E., come è indicato nell'allegato *E* al presente Accordo.

Per il funzionamento del Centro comune di Ispra, che essa assume a proprio carico, la Commissione dell'Euratom impegna somme fino ad un ammontare totale valutato 16 milioni di unità di conto A.M.E. per il periodo che avrà termine il 31 dicembre 1962.

Art. 8.

Entro il 31 dicembre 1959 saranno conclusi accordi particolari concernenti:

a) le modalità di applicazione al Centro di Ispra delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità, con speciale riguardo al regime doganale ed alle norme fiscali, applicabili ai prodotti ed ai materiali necessari all'istallazione ed al funzionamento del Centro, tenuto conto degli accordi in vigore in materia di mercato comune nucleare;

b) le modalità di applicazione delle disposizioni del Protocollo di cui alla lettera *a)* al personale del Centro di Ispra, con speciale riguardo al personale di cittadinanza italiana;

c) l'applicazione delle norme per il controllo sanitario e di sicurezza;

d) l'applicazione delle norme per la tutela del segreto e per l'ammissione al Centro di persone che non siano cittadini degli Stati membri della Comunità, tenuto conto delle disposizioni del Trattato dell'Euratom;

e) il regime dei rapporti di lavoro che si applica, ove occorra, a talune categorie di personale assunto presso il Centro di Ispra.

Art. 9.

La Corte di giustizia delle Comunità ha competenza esclusiva sulle controversie che possano sorgere tra lo Stato italiano e la Comunità europea dell'energia atomica relativamente all'esecuzione e all'interpretazione del presente Accordo.

Art. 10.

Gli allegati *A, B, C, D* ed *E* costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 11.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti contraenti avrà ricevuto dall'altra notifica scritta dell'avvenuto adempimento delle formalità richieste a tal fine.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme al presente Accordo.

Fatto in Roma il 22 luglio 1959, in doppio originale, in lingua italiana.

Per la Commissione della Comunità europea dell'energia atomica

HIRSCH — MEDI — DE GROOTE — KREKELER

Per il Governo della Repubblica Italiana

PELLA — CAMPILLI — COLOMBO — FOCACCIA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

ALLEGATO *A*

TRASFERIMENTO ALL'EURATOM DEL CENTRO DI ISPRA

I. — Il periodo transitorio ha la durata di 30 mesi a datare dall'entrata in vigore del presente Accordo.

a) Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo l'Euratom può iniziare ad inviare ad Ispra personale scientifico ed amministrativo. Gli effettivi di tale personale non supereranno il totale di 1200 persone durante i primi 24 mesi.

Il Direttore del Centro comune di ricerche nucleari è nominato dalla Commissione dell'Euratom. La nomina è notificata al Governo italiano. Il Direttore del Centro comune entra in funzione sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

b) L'eventuale trasferimento all'Euratom del personale del C.N.R.N., attualmente impiegato al Centro di Ispra, verrà effettuato d'accordo tra le persone interessate, il C.N.R.N. e la Commissione dell'Euratom.

c) Prima del trasferimento del Centro all'Euratom, un delegato del C.N.R.N. e un delegato della Commissione dell'Euratom procederanno a:

redigere un inventario dettagliato dei beni mobili ed immobili, con l'indicazione del loro valore;

fissare le modalità della coabitazione provvisoria tra i gruppi di ricercatori italiani e i gruppi di ricercatori dell'Euratom.

II. — Trasferimento definitivo.

Il 181° giorno dall'entrata in vigore del presente Accordo la Commissione dell'Euratom assume la gestione del Centro di studi nucleari di Ispra. Il Direttore del Centro comune coordina l'utilizzazione dei gruppi dei ricercatori italiani che continuano le ricerche del programma nazionale italiano.

La condotta del reattore di Ispra-1 sarà sotto la responsabilità del personale italiano durante i due anni successivi al trasferimento definitivo del Centro di Ispra all'Euratom. Le esperienze da affettuarsi sul reattore Ispra-1 saranno oggetto di un programma, che si svolgerà almeno per quattro anni a cominciare dalla data del trasferimento definitivo del Centro. Tale programma sarà elaborato da un Comitato misto costituito da tre rappresentanti del C.N.R.N. e da tre rappresentanti dell'Euratom. D'altra parte le esperienze relative al programma italiano avranno priorità.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

ALLEGATO *B*

CALENDARIO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DEI LABORATORI DEL CENTRO COMUNE DI ISPRA

1. — *Progetti iniziali di Ispra*

All'entrata in vigore dell'accordo	circa	2.800 m²
Dopo tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo	»	2.200 m²

2. — *Nuovi progetti*

Per assicurare il funzionamento dei gruppi di ricercatori dell'Euraton secondo le previsioni dell'allegato *E* al presente Accordo occorre prevedere il completamento dei laboratori secondo le seguenti scadenze:

entro 9 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo . . .	circa	3.000 m²
entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo . . .	»	8.000 m²
entro 22 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo . . .	»	16.000 m²
entro 26 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo . . .	»	16.000 m²
Totale . . .	circa	48.000 m²

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

ALLEGATO *C*

ATTIVITA' INIZIALI DEL CENTRO COMUNE DI ISPRA

Il Centro comune di Ispra ha una competenza generale e, nel quadro dell'allegato V del Trattato dell'Euratom, esercita, almeno, le seguenti attività iniziali:

1) continua con priorità l'esecuzione dei programmi attuali del C.N.R.N. in stretto collegamento con i gruppi di ricercatori italiani. Tali programmi interessano particolarmente la fisica dei neutroni, la fisica dello stato solido, il calcolo dei reattori e la metallurgia;

2) ad iniziativa dell'Euratom effettuerà lavori concernenti:

a) la documentazione e l'informazione;

b) l'insegnamento specializzato;

c) la tecnologia dei reattori di potenza;

d) la ricerca relativa agli strumenti destinati ai reattori ed alle industrie nucleari in generale, la chimica delle materie prime e lavorate — soprattutto quella dei prodotti fortemente radioattivi — la chimica dei reattori, eccetera.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

ALLEGATO *D*

PERSONALE DELL'EURATOM PRESSO IL CENTRO COMUNE DI ISPRA

Entro 6 mesi a datare dall'entrata in vigore dell'accordo	circa	200	persone
Entro 9 mesi a datare dall'entrata in vigore dell'Accordo	»	400	»
Entro 15 mesi a datare dall'entrata in vigore dell'Accordo	»	800	»
Entro 24 mesi a datare dall'entrata in vigore dell'Accordo	»	1.200	»
Capacità al 31 dicembre 1962	almeno	1.500	»

Questi gruppi non comprendono il personale di servizio ed il personale ausiliario.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

ALLEGATO *E*

INVESTIMENTI DEL GOVERNO ITALIANO E DELLA COMMISSIONE DELL'EURATOM NEL CENTRO COMUNE DI ISPRA

Gli investimenti immobiliari che dovranno essere effettuati in virtù degli articoli 4, 5 e 6 dell'Accordo sono a carico del Governo italiano. Le spese di equipaggiamento e di gestione sono a carico dell'Euratom.

Ipotesi di calcolo

— capacità globale di Ispra al 31 dicembre 1962: 1.500 persone;

— investimento globale necessario: 16.000 unità di conto A.M.E. per persona (di cui 6.400 per immobili);

— superficie dei laboratori caldi: 4000 m²;

— costo del personale, salari e spese di gestione: 8000 unità di conto A.M.E. per persona e per anno (4000 per salari e carichi sociali, 4000 per fondo di rotazione).

	ITALIA	EURATOM
	(Unità di conto A.M.E.)	
Investimenti		
Investimenti:		
immobili	10.000.000	—
equipaggiamenti . .	—	11.000.000
Laboratori caldi:		
immobili . . .	2.000.000	—
equipaggiamenti . .	—	2.000.000
Spese del personale fino al 31 dicembre 1962 .	—	16.000.000
Equipaggiamenti speciali (± 50 per cento) . .	3.000.000	11.000.000
	15.000.000	40.000.000

NOTA. — La somma di 15.000.000 di unità di conto A.M.E. comprende gli investimenti già effettuati che sono valutati forfetariamente a 6.000.000 di unità di conto A.M.E.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

ALLEGATO *F*

Il Governo della Repubblica Italiana e la Comunità europea dell'energia atomica, qui di seguito denominata la Comunità, rappresentata dalla propria Commissione, qui di seguito denominata la Commissione;

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

Viste le disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957 ed allegato al Trattato che istituisce la Comunità (qui di seguito denominato Protocollo);

Viste le disposizioni dell'art. 8 dell'Accordo per la istituzione ad Ispra di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale (qui di seguito denominato Centro), firmato dalle Parti contraenti a Roma il 22 luglio 1959;

Desiderando definire il regime applicabile al Centro, tenuto conto delle particolari disposizioni ritenute necessarie per facilitare l'installazione ed il funzionamento del Centro:

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

TITOLO I
PRIVILEGI ED IMMUNITA

SEZ. I — *Beni, fondi, averi e operazioni della Comunità*

Art. 1.

1) L'inviolabilità, l'esenzione da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione e l'immunità da qualsiasi provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia delle Comunità europee, si applicano al Centro quale è definito, individuato e recintato come indicato dalle tavole descrittive, nella pianta e documenti figuranti all'allegato 1 che fa parte integrante del presente Accordo.

2) L'allegato di cui al comma precedente può essere emendato, di comune accordo, dalle Parti contraenti.

Art. 2.

1) Le Autorità competenti italiane adottano tutti i provvedimenti atti ad evitare turbamenti di qualsiasi genere nel funzionamento del Centro. A tale scopo dette Autorità assicurano la protezione necessaria all'esterno del Centro, la cui recinzione sarà adeguatamente completata nelle parti mancanti a cura della Commisssione.

2) Allo scopo di garantire il mantenimento della sicurezza e dell'ordine e l'osservanza della legge italiana, le Autorità competenti italiane intervengono all'interno del Centro sia a richiesta della Commissione, che previo consenso della medesima.

3) All'interno del Centro non possono trovare rifugio persone ricercate in base alla legge italiana. Tali persone devono pertanto essere consegnate alle competenti Autorità italiane, a domanda di queste.

Art. 3.

1) Le Autorità competenti italiane si varranno, su istanza della Commissione, delle facoltà in loro potere per assicurare al Centro la fornitura di tutti i servizi di pubblica utilità necessari Nel caso di interruzione di uno qualsiasi dei predetti servizi le Autorità italiane faranno il possibile per soddisfare le esigenze del Centro onde evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del Centro.

2) Quando detti servizi siano forniti dalle Autorità italiane o da enti sotto il controllo di quest'ultime, il Centro usufruisce delle tariffe speciali concesse alle Amministrazioni statali italiane e agli enti parastatali in Italia; dette tariffe non possono essere superiori alle tariffe minime accordate a dette Amministrazioni ed Enti. Nel caso in cui i predetti servizi siano forniti da società o da organizzazioni private, le Autorità italiane interpongono i loro buoni uffici affinchè le condizioni alle quali vengono offerti tali servizi risultino le più favorevoli possibili.

3) La Commissione adotta tutte le opportune disposizioni affinchè i rappresentanti qualificati — e da essa riconosciuti — dei servizi di utilità pubblica interessati possano ispezionare, riparare e procedere alla manutenzione dei corrispondenti impianti all'interno del Centro.

Art. 4.

1) Il trattamento previsto dall'art. 5, comma 1). del Protocollo in merito alle comunicazioni ufficiali ed al trasferimento dei documenti riguarda in particolare le precedenze nonchè le tariffe per le informazioni alla stampa, alla radio, alla televisione ed al cinema.

2) Tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse dal Centro o dirette al medesimo possono essere effettuate a mezzo di cifrari o di corrieri o di valige sigillate, ed anche a mezzo radio, e godranno dei privilegi ed immunità quali sono previste per le missioni diplomatiche accreditate in Italia.

3) La corrispondenza e tutte le altre comunicazioni dirette alla direzione del Centro o da essa provenienti sono considerate ufficiali.

Art. 5.

Per il funzionamento del Centro la Comunità gode dell'esenzione da qualsiasi imposta diretta dovuta allo Stato ed agli Enti locali sui suoi averi, redditi ed altri beni.

Art. 6.

1) I prodotti e i materiali necessari per l'installazione ed il funzionamento del Centro sono ammessi in Italia in esenzione da dazio e da ogni altro diritto alla importazione, percepito dalla dogana, nonchè da ogni divieto o restrizione all'importazione.

In tutta la misura del possibile, compatibile con una buona gestione, la Commissione si procurerà detti prodotti e materiali sul mercato degli Stati membri.

2) L'esenzione prevista al comma 1) pecedente non si applica ai prodotti, materiali e generi di consumo destinati ad uso privato.

Art. 7.

1) Sono considerati come esportati ai fini dell'applicazione delle leggi regolanti il rimborso dei diritti doganali, per i prodotti destinati all'esportazione, così come delle disposizioni regolanti l'imposta generale sull'entrata, i prodotti e i materiali ammissibili alla importazione in franchigia doganale di cui all'art. 6 precedente, quando sono direttamente forniti alla Comunità per il Centro dal mercato nazionale italiano.

2) Quando per il loro consumo in Italia, i prodotti e i materiali di cui al comma precedente, sono gravati da imposta erariale di fabbricazione e/o di consumo, detti prodotti e materiali saranno ammessi all'abbuono di tali imposte nella misura in cui tale abbuono è concesso ai prodotti destinati all'esportazione.

3) Per l'installazione ed il funzionamento del Centro, la Comunità gode dell'esenzione dalle imposte comunali di consumo.

4) Tutti gli atti, contratti e formalità occorrenti per la concessione in uso alla Comunità del Centro e quelli occorrenti per il conseguimento delle finalità istituzionali del Centro sono esenti dall'imposta di registro, di bollo e dalle imposte ipotecarie.

Art. 8.

I carburanti necessari per l'uso del Centro e quelli occorrenti per i veicoli di proprietà della Comunità assegnati al Centro, fatta eccezione degli usi privati, saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e all'abbuono delle imposte di fabbricazione nei limiti di contingenti da fissare di tanto in tanto, di comune accordo tra le Autorità doganali italiane e la Commissione.

Art. 9.

1) Il trattamento previsto dagli articoli 6 e 7 è subordinato all'accertamento dell'effettiva destinazione al Centro dei prodotti e materiali importati o acquistati in Italia. Tali prodotti e materiali non potranno essere ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio della Repubblica Italiana senza il preventivo consenso delle Autorità italiane e il pagamento delle somme corrispondenti alle esenzioni, rimborsi ed abbuoni di diritti usufruiti.

2) Quando questi diritti ed abbuoni sono stabiliti sul valore dei prodotti e materiali, essi saranno calcolati sul valore al momento della cessione, fatta eccezione per le autovetture per le quali si applicheranno le norme vigenti per le missioni diplomatiche accreditate in Italia.

Tuttavia, per i prodotti inutilizzabili e per quelli usati per i quali la cessione intervenga dopo trascorsi cinque anni, dalla data della loro importazione o dall'acquisto in Italia, può essere accordato l'esonero dal pagamento delle somme anzidette, alle condizioni da stabilire dalle Autorità italiane.

Art. 10.

L'energia elettrica e i gas consumati nel Centro, con esclusione degli impianti ad uso privato, sono esenti dall'imposta di consumo. In luogo dell'esenzione potrà essere accordato il rimborso del tributo.

Art. 11.

Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, la Comunità può liberamente, per le esigenze del Centro:

1) negoziare divise presso banche autorizzate, detenerle o disporne; intrattenere conti in valuta estera, negoziare per il tramite di istituti autorizzati fondi e titoli, detenerli e disporre conformemente alle disposizioni dell'art. 182 del Trattato;

2) trasferire propri fondi, titoli e disponibilità valutarie nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro paese, o entro il territorio della Repubblica Italiana conformemente alle disposizioni dell'art. 182 del Trattato;

3) i fondi depositati dalla Comunità per le esigenze del Centro presso uno o più conti designati dal Governo, conservano per la durata di questo deposito, rispetto all'unità di conto di cui al comma 1) dello

articolo 181 del Trattato, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito. Per poter beneficiare di tale disposizione, i conti suddetti dovranno essere alimentati esclusivamente da addebiti sui conti in lire aperti a favore della Comunità dal Governo italiano, conformemente alle disposizioni dell'articolo 181, comma 3) del Trattato.

SEZ. II - *Funzionari, agenti ed altre persone*

Art. 12.

1) Le Autorità italiane non pongono alcun ostacolo all'entrata ed al transito nel territorio della Repubblica Italiana ai funzionari ed agenti della Comunità di cui all'articolo 186 del Trattato, in servizio presso il Centro, ai loro coniugi ed ai membri della famiglia a loro carico.

2) Peraltro è fatta salva l'osservanza delle disposizioni applicabili in materia di concessione di visti nei riguardi dei funzionari ed agenti della Comunità che non sono cittadini di uno degli Stati membri della Comunità. Il Governo informa immediatamente la Commissione nel caso in cui non abbia potuto accordare il visto richiesto.

3) Il Governo faciliterà l'entrata ed il soggiorno in Italia degli studenti ed in genere delle persone che vi si recano per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 5, ultimo capoverso, del Trattato, salva la osservanza delle disposizioni italiane concernenti gli stranieri.

Art. 13.

1) I funzionari ed agenti della Comunità, di cui allo articolo 186 del Trattato compresi nelle categorie di cui all'articolo 15 del Protocollo, e destinati al Centro godono, nel territorio della Repubblica Italiana, della immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le parole e gli scritti: essi continuano a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni presso la Comunità.

2) Essi godono inoltre dell'esenzione da ogni imposta diretta sugli stipendi, salari ed emolumenti corrisposti dalla Comunità stessa nonchè dall'imposta di famiglia.

3) Essi hanno, inoltre, diritto di intrattenere, nel territorio della Repubblica Italiana, o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni, il diritto di riesportare dalla Repubblica Italiana, senza divieto o restrizioni, i loro stipendi e salari ed emolumenti, nonchè i loro fondi, nella medesima valuta e per gli stessi importi che essi hanno introdotto nella Repubblica Italiana, tramite istituti autorizzati.

4) Detti funzionari ed agenti, i loro congiunti ed i membri della loro famiglia viventi a carico non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione ed alle formalità di registrazione degli stranieri.

5) I funzionari e gli agenti di cui al comma 1 del presente articolo hanno il diritto:

di importare in franchigia nel territorio della Repubblica Italiana dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese di cui sono cittadini:

a) i propri mobili ed effetti, purchè l'importazione avvenga entro un anno dalla data della loro immissione in funzione al Centro;

b) una propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel Paese della loro ultima residenza o nel Paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale Paese.

Per la sostituzione della detta vettura il Governo e la Commissione esamineranno se è il caso di prendere delle misure particolari;

di riesportare, senza ostacoli ed alcun gravame, all'atto della cessazione delle loro funzioni presso il Centro, gli articoli contemplati dal comma precedente alle lettere *a*) e *b*).

Art. 14.

Le agevolazioni previste agli articoli 6 e 7 del presente Accordo sono concesse per ogni caso particolare dal Ministero delle finanze, a domanda della Commissione.

Le agevolazioni fiscali e doganali di cui all'articolo 13 sono accordate per ogni caso particolare dal Ministero delle finanze, a domanda degli interessati, da trasmettere per il tramite del Ministero degli affari esteri.

TITOLO II

PROTEZIONE SANITARIA

Art. 15.

Sino a quando non entreranno in vigore in Italia le disposizioni atte a garantire la osservanza delle norme di base previste all'articolo 30 del Trattato, la Commissione collabora con il Governo, nel quadro della legislazione italiana in materia, e tiene conto dei contatti già presi tra il Governo e il Comitato nazionale per le ricerche nucleari.

Art. 16.

1) Il Governo può chiedere alla Commissione di essere informato sulle misure e predisposizioni prese nel Centro in materia di sicurezza e di tutela della sanità pubblica, per quanto concerne la prevenzione antincendi ed i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La Commissione corrisponde a dette richieste nel più breve termine possibile.

2) Ove si constatasse la necessità di ulteriori misure e predisposizioni di sicurezza, queste sono adottate dalla Commissione di comune accordo con le competenti Autorità italiane.

3) Il Governo può domandare che da parte di funzionari siano effettuate delle visite destinate a constatare l'efficacia delle misure e predisposizioni citate; esso notifica alla Commissione, precedentemente all'effettuarsi della prima missione, i nomi e le qualifiche di detti funzionari. Questi funzionari sono accettati dalla Commissione.

4) La Commissione aderisce a dette richieste e dà le opportune disposizioni affinchè le visite possano essere effettuate dai detti funzionari in collaborazione con il personale del Centro all'uopo incaricato.

Art. 17.

La Commissione tiene regolarmente informate del livello raggiunto dalla radioattività ambiente all'interno ed all'esterno degli impianti le Autorità italiane che sono designate dal Governo.

Art. 18.

1) La Commissione tiene informato il Governo di ogni progetto per nuovi impianti di una certa importanza da costruirsi nel Centro che potrebbero comportare un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, nonchè delle misure e disposizioni di protezione previste.

2) Nel caso in cui il Governo ritenga necessarie misure complementari di sicurezza e di protezione, queste verranno prese dalla Commissione d'accordo con le Autorità italiane competenti al momento di dar corso al progetto del nuovo impianto. Tuttavia il parere delle Autorità italiane dovrà essere inviato alla Commissione entro un termine di tre mesi dalla comunicazione del progetto.

Art. 19.

In caso di incidente che comporti pericolo per la pubblica incolumità, la Direzione del Centro è tenuta a darne immediata comunicazione al Prefetto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e al medico provinciale, specificando le misure adottate.

Le stesse comunicazioni la Direzione del Centro è tenuta a fare per qualsiasi evento o anormalità che possa far temere l'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 20.

Allorchè andranno in vigore le disposizioni in corso di elaborazione di cui all'articolo 15 del presente Accordo, le modalità di applicazione delle stesse al Centro saranno stabilite di comune intesa tra il Governo e la Commissione ispirandosi ai principi e alle disposizioni degli articoli 16 e 19 del presente Accordo.

TITOLO III

PROTEZIONE DEL SEGRETO

Art. 21.

Ai segreti diversi da quelli cui si applicano le disposizioni della Comunità, conformemente al Regolamento del Consiglio n. 3, la Commissione applica, all'interno del Centro, sotto la sua sola responsabilità, le misure derivanti dalle disposizioni relative alla tutela del segreto in vigore sul territorio italiano.

Art. 22.

Le Parti contraenti si consultano regolarmente per assicurarsi che l'applicazione da parte della Commissione delle misure previste dall'articolo che precede sia di reciproca soddisfazione.

Nel caso in cui il Governo ritenga che la Commissione non applichi o applichi in modo considerato incompatibile con gli interessi dello Stato italiano dette misure, le Parti contraenti si consultano sui provvedimenti da adottare.

Art. 23.

In conformità alle disposizioni dell'articolo 194 del Trattato, paragrafo 1, secondo comma, il Governo considera ogni violazione alle disposizioni indicate nello art. 21 che precede come una violazione ai suoi propri segreti protetti.

Art. 24.

La Commissione designa un certo numero di persone che, per le loro funzioni, potranno avere necessità di prendere conoscenza e custodire cognizioni segrete Euratom.

Tali persone devono essere abilitate, ai sensi degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Consiglio n. 3.

Art. 25.

Nel caso in cui uno dei funzionari o agenti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 13 che precede, si sia reso colpevole di una violazione delle disposizioni relative alla tutela del segreto in vigore sul territorio italiano, il Governo domanda, se del caso, alla Commissione di togliere l'immunità di cui detta persona fruisce.

La Commissione procede in conformità alle disposizioni dell'articolo 17, comma 2, del Protocollo.

Art. 26.

L'applicazione da parte della Commissione delle misure derivanti dalle disposizioni relative alla tutela del segreto in vigore sul territorio italiano a persone che siano cittadini di uno Stato terzo viene effettuata in collaborazione con il Governo.

Art. 27.

In base a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio n. 3, articolo 5, le norme per la tutela del segreto, stabilite dal Regolamento stesso, possono essere completate, in relazione alla situazione locale, dalla Commissione e dall'Autorità nazionale per la sicurezza.

TITOLO IV

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Art. 28.

La Commissione, oltre al personale sottoposto al regime contrattuale conformemente all'articolo 214, paragrafo 3 del Trattato e a quello cui sarà in seguito applicabile lo statuto e il regime previsto dall'articolo 186 del Trattato, potrà assumere per il Centro di Ispra, nel territorio italiano, del personale a statuto locale, alle condizioni previste dagli articoli 29 a 32.

Art. 29.

La Commissione applica sotto la sua sola responsabilità la procedura di assunzione, le clausole contrattuali e le condizioni di lavoro del personale previste dalla legge italiana.

Art. 30.

La Commissione applica le disposizioni italiane in materia di assistenza e previdenza; essa si avvale a tale scopo dei competenti istituti italiani.

Art. 31.

La Commissione applica inoltre, sotto la sua sola responsabilità, le disposizioni italiane concernenti la igiene e la sicurezza del lavoro.

Art. 32.

Qualsiasi vertenza che dovesse sorgere relativa ai rapporti di lavoro sarà risolta conformemente alle disposizioni della legge italiana in materia.

Art. 33.

1) Nei contratti d'appalto concernenti l'esecuzione di opera o servizio, la Commissione garantisce sicurezza sociale, salari e altre condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelle fissate per un lavoro della stessa natura nella professione o nell'industria interessata della regione. Sono altresì tenute presenti le disposizioni previste dalla Convenzione n. 94 in data 26 giugno 1949 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

2) La Commissione prende le misure appropriate in vista di facilitare alle persone designate a questo ef-

fetto dalle Autorità italiane competenti, e debitamente accettate dalla Commissione, il controllo sull'applicazione da parte delle imprese appaltatrici delle disposizioni di cui al comma precedente.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34.

1) In vista dell'applicazione del presente Accordo, la Commissione comunica al Governo i nomi e qualità dei funzionari, agenti e delle altre persone in servizio o dimoranti al Centro.

2) Nel caso in cui la Commissione istituisca una foresteria, all'interno del Centro, la direzione di detta foresteria applica le disposizioni italiane relative alla registrazione degli ospiti.

Art. 35.

La Commissione prende, d'accordo con il Governo, tutte le misure utili per impedire l'uso abusivo delle disposizioni del presente Accordo. A questo scopo essa accetta che delle visite di constatazione siano effettuate, a domanda del Governo, da funzionari debitamente qualificati ed accettati.

Art. 36.

Il Governo prenderà le misure utili affinchè la procedura d'applicazione del presente Accordo permetta il buon funzionamento del Centro.

Art. 37.

Se il Governo ritiene che vi sia stato abuso nella applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti si consultano sulle misure da prendere, fatta salva la applicazione ai funzionari ed agenti della legislazione italiana.

Art. 38.

Nel caso in cui uno dei funzionari o agenti di cui all'art. 13, paragrafo 1) del presente Accordo, abusa del privilegio di soggiorno, esercitando, sul territorio della Repubblica Italiana, attività estranea alle sue funzioni ufficiali, questo privilegio non potrà essere invocato da detto funzionario o agente per sottrarsi alla legislazione italiana.

Tuttavia il Governo non esige la partenza di detto funzionario o agente senza preventiva consultazione della Commissione.

Art. 39.

Le Parti contraenti si consultano regolarmente per assicurarsi che l'applicazione del presente Accordo sia di reciproca soddisfazione.

Le Parti contraenti si consulteranno, a richiesta di una di esse, allo scopo di apportare eventuali emendamenti al presente Accordo.

Art. 40.

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva su tutte le controversie che possano sorgere tra il Governo e la Commissione concernenti l'esecuzione e l'interpretazione del presente Accordo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

LEGGE 17 agosto 1960, n. 907.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al Consorzio per la zona industriale del porto di Ancona.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui fino all'ammontare di lire un miliardo al « Consorzio per la costruzione e la gestione della zona industriale annessa al porto di Ancona » per la esecuzione di opere consorziali.

I mutui concessi sono assunti e garantiti dalla Provincia e dai Comuni partecipanti al Consorzio, ciascuno per la propria quota di spesa e, ove occorra, anche per la quota di spesa a carico di altri enti consorziati.

La Cassa depositi e prestiti rimane estranea alla regolazione dei rapporti di debito e credito fra gli enti consorziati.

Art. 2.

Nel caso di accertata impossibilità da parte della Provincia e dei Comuni consorziati di garantire i mutui con cespiti delegabili per legge alla Cassa depositi e prestiti, i mutui stessi sono garantiti dallo Stato per capitale ed interessi.

In tal caso, il Consorzio mutuatario è tenuto ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una delle Aziende di credito contemplate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. Nelle relative convenzioni — che saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro — deve essere inserita una clausola che autorizzi l'Intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza del Consorzio quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate.

Art. 3.

La somministrazione dei mutui avviene in base a stati di avanzamento delle opere muniti del visto di approvazione dell'Ufficio del genio civile di Ancona.

I mutui sono ammortizzabili in trenta annualità comprensive di capitale ed interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della parziale od integrale somministrazione dei mutui.

Gli interessi dovuti sulle somministrazioni effettuate nel periodo che precede la messa in ammortamento dei mutui, sono capitalizzati.

Art. 4.

In relazione alla garanzia dello Stato prevista dallo art. 2, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte di ciascuno degli enti alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della

legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

E' autorizzata la concessione, sui mutui concessi al Consorzio di cui al precedente articolo 1, di un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61 si farà fronte con riduzione del fondo iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo relativo a provvedimenti in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 17 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 17 agosto 1960, n. 998.
Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, nell'esercizio delle attribuzioni decentrate in applicazione della legge di delega 11 marzo 1953, n. 150, nonchè di ogni altra attribuzione che preveda il controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato e di Uffici regionali di controllo della Corte dei conti, provvedono al pagamento delle conseguenti spese mediante la diretta emissione dei titoli previsti dall'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare di:

a) ordinativi diretti;

b) ordini di accreditamento, nei casi e nei limiti in cui le disposizioni già in vigore prevedono l'emissione di buoni di subanticipazione;

c) ruoli di spesa fissa.

Tali titoli sono soggetti al controllo delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato, in conformità del disposto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, nonchè degli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti.

Art. 2.

Per ogni esercizio finanziario ed ai fini dell'assunzione degli impegni, quando ne ricorra il caso, nonchè della emissione dei titoli di cui all'articolo 1, le Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, qualora non vi siano in bilancio stanziamenti specifici per le spese di competenza di ciascun ufficio, provvedono, con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti, a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra gli uffici periferici medesimi.

Con le stesse modalità potranno essere effettuate, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui sopra.

Art. 3.

Le somme risultanti dalle ripartizioni di cui al precedente articolo 2 sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti, compresi quelli di cui allo articolo 64, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

I funzionari ai quali sono somministrati fondi con gli ordini di accreditamento di cui al precedente articolo 1, lettera *b*), debbono presentare, alle scadenze stabilite, i rendiconti delle somme erogate alla Ragioneria regionale od a quella provinciale dello Stato competente per il riscontro amministrativo-contabile, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Per tali rendiconti, le attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, in base alle leggi vigenti, sono deferite agli Uffici regionali di controllo della Corte medesima.

Art. 5.

La presente legge avrà efficacia a partire dall'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 17 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960.
Nomina ed assegnazione di funzionari alle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 20 febbraio e 7 marzo 1960, registrati alla Corte dei conti il 24 marzo 1960, registro n. 15, rispettivamente foglio n. 371 e n. 368, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio

11 gennaio 1960-10 gennaio 1962, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei Sezioni ed alla assegnazione dei componenti le Sezioni stesse e la Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Considerato che gli ingegneri capi del Genio civile dott. ingg. Scognamiglio Michele, Lucchetti Dino e Di Gioia Vincenzo, in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, sono stati promossi alla qualifica di ispettore generale, e l'ispettore generale del Genio civile dottor ing. Arrigoni Riccardo è stato destinato al predetto Ministero con decorrenza 1° maggio 1960, e che, conseguentemente, debbono essere chiamati a far parte del ripetuto consesso;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto i sottoindicati ispettori generali del Genio civile sono chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed assegnati alle Sezioni a fianco di ciascuno di essi indicate:

Arrigoni dott. ing. Riccardo: 3ª e 6ª;
Di Gioia dott. ing. Vincenzo: 1ª, 2ª e 6ª;
Lucchetti dott. ing. Dino: 3ª;
Scognamiglio dott. ing. Michele: 3ª.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1960

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1960
Registro n. 43, foglio n. 210

(5639)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1960.

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi del centenario della Spedizione dei Mille.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1960, n. 105, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario della Spedizione dei Mille;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli celebrativi del centenario della Spedizione dei Mille è composta di tre valori, nei tagli da L. 15, L. 25 e L. 60.

Detti francobolli sono stampati su carta bianca, liscia; formato carta: mm. 30×40; formato stampa: mm. 27×37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

Il francobollo da L. 15 è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigrana a tappeto di stelle, nel colore bruno seppia. La vignetta riproduce, nella parte centrale, in caratteri di stampa chiari, la data « 11 MAGGIO 1860 » e, con scrittura autografa di Garibaldi, le parole « SICILIANI... ALL'ARMI, DUNQUE! CHI NON IMPUGNA UN'ARMA, È UN CODARDO OD UN TRADITORE DELLA PATRIA... » dettate dal Condottiero nel suo proclama ai siciliani; nelle due bande laterali figurano elementi da trofeo; in basso: sopra un cartiglio ripiegato al centro, è la leggenda « POSTE ITALIANE »; a sinistra il valore « L. 15 »; nella parte superiore della vignetta, in carattere scuro, spicca la dicitura « SPEDIZIONE DEI MILLE ».

Il francobollo da L. 25 è stampato in calcografia su carta bianca liscia non filigranata, in colore rosso cupo. La vignetta riproduce il celebre incontro di Teano, tratto da un dipinto del Matania, i cui personaggi principali, Garibaldi e Vittorio Emanuele II, entrambi a cavallo, dominano in primo piano il centro della composizione, la quale si conclude con una lontananza di monti appena lumeggiati. La leggenda « POSTE ITALIANE » in carattere romano scuro ed il valore « L. 25 » in carattere arabo, sono disposti nella parte superiore del francobollo. Nella parte inferiore la dicitura « SPEDIZIONE DEI MILLE » in carattere romano chiaro e le annualità « 1860-1960 » in carattere arabo chiaro, sono inserite in apposita formella scura, con due rialzi alle estremità.

Il francobollo da L. 60 è stampato in calcografia su carta bianca, liscia, non filigranata, in colore bleu. La vignetta tratta da un dipinto del pittore Tetar van Elven, rappresenta la partenza dei « Mille » dallo scoglio di Quarto e riproduce i garibaldini che scendono da un poggio declinante sul mare e si raggruppano sulla riva per essere trasportati sulle navi « Piemonte » e « Lombardo » che attendono al largo. La dicitura « POSTE ITALIANE » in carattere romano ed il valore « L. 60 » in carattere arabo, spiccano nella parte superiore del francobollo; la leggenda « SPEDIZIONE DEI MILLE », in carattere romano, e le annualità « 1860-1960 » in carattere arabo, sono inserite, in chiaro, in apposita formella scura con due rialzi alle estremità.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1961 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1962.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1960

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MAXIA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1960
Registro n. 37 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 359. — GIANNI

(5240)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Lucca, dell'estensione di ettari 300 circa, compresa nei comuni di Castelnuovo Garfagnana e Pieve Fosciana, delimitata dai sottoindicati confini:

strada comunale del Sillico, dal ponte del Sillico fino alla località Bagno; fossa di Pratilama, dalla località Bagno fino a Castelnuovo; fiume Sillico, dal ponte del Sillico fino al fiume Serchio; fiume Serchio.

(5587)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1960, numero 15200/280, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1960, registro n. 20 Interno, foglio n. 202, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Genova di un mutuo di L. 950.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960.

(5642)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 389, l'Amministrazione comunale di Santopadre (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.645.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione di due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5529)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 83, l'Amministrazione comunale di San Donato di Lecce (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.090.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5523)

Autorizzazione al comune di SS. Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 121, l'Amministrazione comunale di SS. Cosma e Damiano (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5524)

Autorizzazione al comune di Grimacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 221, l'Amministrazione comunale di Grimacco (Udine) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5521)

Autorizzazione al comune di Drenchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 220, l'Amministrazione comunale di Drenchia (Udine) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5522)

Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 82, l'Amministrazione comunale di Sabaudia (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5525)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 390, l'Amministrazione comunale di Campodimele (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.660.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5527)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 27 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 120, l'Amministrazione comunale di Goriano Sicoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.070.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5528)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 332, l'Amministrazione comunale di Pontecorvo (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5530)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 70, l'Amministrazione comunale di San Piero a Sieve (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5534)

Autorizzazione al comune di Sorbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 72, l'Amministrazione comunale di Sorbano (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5531)

Autorizzazione al comune di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 71, l'Amministrazione comunale di Vinci (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5535)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 111, l'Amministrazione comunale di Lastra a Signa (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5536)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 119, l'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51..

(5537)

Autorizzazione al comune di Campi Bisenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 68, l'Amministrazione comunale di Campi Bisenzio (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.470.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5538)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 110, l'Amministrazione comunale di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5539)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 69, l'Amministrazione comunale di Londa (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5540)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 227, l'Amministrazione comunale di Roccasecca dei Volsci (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5526)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 6098/4002, registrato alla Corte dei conti in data 21 giugno 1960 (registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 133), è stato determinato in L. 41.195.430 e cent. 16 (lire quarantunomilionicentonovantacinquemilaquattrocentotrenta e cent. 16) l'ammontare degli interessi relativi alle indennità liquidate con i decreti ministeriali 23 aprile 1958, nn. 4349/2253 e 4348/2252, pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 164 del 9 luglio 1958, per i terreni espropriati in agro del comune di Roma (Roma) in forza dei decreti presidenziali 18 dicembre 1952, n. 3513 e 29 novembre 1952, n. 2686 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 4 e n. 7 del 10 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 6) al nome della ditta DORIA PAMPHILI Orietta di Filippo Andrea e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 41.195.000 (lire quarantunomilionicentonovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4550)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 30 agosto 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	—	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	639,85	640,25	640,50	640,15	639,40	—	640,25	640 —	640 —	640,25
Fr. Sv.	144,06	144 —	143,975	143,96	143,90	—	143,97	144,05	144,06	144 —
Kr. D.	90,08	90,07	90,10	90,12	90,10	—	90,12	90,07	90,09	90,09
Kr. N.	87,06	87,06	87,07	87,085	87,05	—	87,07	87,05	87,07	87,07
Kr. Sv.	120,45	120,44	120,45	120,43	120,40	—	120,435	120,47	120,45	120,45
Fol	164,53	164,52	164,51	164,53	164,50	—	164,525	164.52	164,53	164,53
Fr. B.	12,40	12,405	12,405	12,4025	12,40125	—	12,403	12,40	12,40	12,405
Fr. Fr. (N.F.)	126,60	126,65	126,625	126,655	126,67	—	126,655	126,65	126,66	126,66
Lst.	1744,25	1744,50	1744,65	1744,55	1744 —	—	1744,50	1744,30	1744,20	1744.50
Dm. occ.	148,82	148,82	148,825	148,82	148,81	—	148,82	148,82	148,82	148,82
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,045	24,05	24,05	—	24,048	24,04	24,05	24,05

Media dei titoli del 30 agosto 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,475
Id. 3,50 % 1902	80,50
Id. 5 % 1935	106.05
Redimibile 3,50 % 1934	97,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,925
Id. 5 % 1936	101,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	640,20
1 Franco svizzero	143,965
1 Corona danese	90,12
1 Corona norvegese	87,077
1 Corona svedese	120,432
1 Fiorino olandese	164,527
1 Franco belga	12,403
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1744,525
1 Marco germanico	148,82
1 Scellino austriaco	24,049

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione agli Ospedali riuniti Santa Maria della Misericordia e San Nicolò degli Incurabili di Perugia ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.7.III.58/4.1094, in data 19 luglio 1960, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, gli Ospedali riuniti Santa Maria della Misericordia e San Nicolò degli Incurabili di Perugia, vengono autorizzati ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso gli ospedali stessi.

(5364)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1960, registro n. 6, foglio n. 353, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Dadone Pietro, avverso la deliberazione n. 484 del 24 settembre 1958, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cuneo disponeva il suo collocamento nel ruolo aggiunto della carriera del personale ausiliario, con la qualifica di usciere.

(5604)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Parma, della Sezione per la case popolari di Fidenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7397 in data 23 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti in data 28 luglio 1960, registro n. 41, foglio n. 257, è stata approvata, ai sensi degli articoli 23 e 26 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica, la costituzione, presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma, della Sezione per le case popolari del comune di Fidenza, con gestione e bilancio separati.

(5365)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina) in liquidazione coatta.

Nella riunione del 28 luglio 1960 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina), in liquidazione coatta, il dott. Giuseppe Cagnone è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5551)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (5 agosto 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Mantova, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 10 maggio 1959 per la determinazione delle tariffe orarie da corrispondersi ai lavoratori della provincia di Mantova per i lavori di mietitura e trebbiatura dei cereali e lavori ad essi inerenti per la campagna 1959.

Il Ministro: SULLO

(5570)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 agosto 1960) il Bollettino n. 27 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo economico 15 settembre 1959 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatri della città di Napoli e della provincia di Napoli in esecuzione all'accordo nazionale del 12 agosto 1959.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (3 agosto 1960) il Bollettino n. 28 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo 31 marzo 1959 per l'estensione del contratto integrativo di lavoro 16 dicembre 1958 per i dipendenti dalle aziende commerciali private della provincia di Napoli, ai dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Napoli a prevalente partecipazione statale.

(5571) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 agosto 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Firenze, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 4 febbraio 1947 da valere per i dipendenti della categoria orafi e argentieri della provincia di Firenze.
2. — Accordo salariale 6 febbraio 1947 da valere per i dipendenti della categoria edili e manufatti in cemento della provincia di Firenze.
3. — Accordo salariale 16 febbraio 1947 da valere per i dipendenti della categoria sartorie da uomo della provincia di Firenze.
4. — Accordo salariale 24 febbraio 1947 da valere per i dipendenti della categoria calzature a mano e a macchina in serie della provincia di Firenze.
5. — Accordo salariale 27 febbraio 1947 da valere per i dipendenti della categoria cuoio artistico e pelletterie compresi gli articoli da viaggio in cuoio della provincia di Firenze.
6. — Accordo salariale 29 aprile 1947 da valere per i dipendenti della categoria mugnai della provincia di Firenze.
7. — Accordo salariale 17 giugno 1947 da valere per i dipendenti della categoria lavanderie, tintorie e stiratorie della provincia di Firenze.
8. — Accordo salariale 27 giugno 1947 da valere per i dipendenti della categoria fabbricanti fiale della provincia di Firenze.
9. — Accordo salariale 19 settembre 1947 da valere per i dipendenti della categoria pellicciai della provincia di Firenze.
10. — Accordo salariale 7 ottobre 1947 da valere per i dipendenti della categoria maglierie della provincia di Firenze.
11. — Accordo salariale 11 novembre 1947 da valere per i dipendenti della categoria galvanoplastici della provincia di Firenze.
12. — Accordo salariale 3 febbraio 1947 da valere per i dipendenti della categoria vetrai della provincia di Firenze.
13. — Accordo 16 novembre 1945 da valere per gli operai dipendenti da aziende industriali artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della provincia di Firenze.
14. Accordo 23 dicembre 1946 per la corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane della provincia di Firenze.
15. — Accordo 4 aprile 1947 per la definizione della paga alle donne dipendenti da vetrerie artigiane della provincia di Firenze.

Il Ministro: SULLO

(5572)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 agosto 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Catania, contenente gli accordi sottoindicati pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1954 per i salariati fissi della provincia di Catania.
2. — Accordo 24 luglio 1954 sull'indennità di malattia ai salariati fissi della provincia di Catania.
3. — Accordo 29 ottobre 1958 per la estensione ai lavoratori aderenti alla C.I.S.N.A.L. del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1954 per i salariati fissi della provincia di Catania.
4. — Contratto collettivo di lavoro 1° settembre 1959 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Catania.
5. — Accordo 5 settembre 1959 per la estensione ai lavoratori aderenti alla C.I.S.N.A.L. del contratto collettivo di lavoro 1° settembre 1959 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Catania.

Il Ministro: SULLO

(5573)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 luglio 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Rovigo, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 8 aprile 1947 per i lavoranti panettieri della provincia di Rovigo.
2. — Accordo 6 agosto 1947 per i lavoranti panettieri della provincia di Rovigo.
3. — Accordo 12 agosto 1947 per i lavoranti panettieri della provincia di Rovigo.
4. — Accordo 20 febbraio 1948 per i lavoranti panettieri della provincia di Rovigo.
5. — Accordo 29 aprile 1948 per i lavoranti panettieri della provincia di Rovigo.
6. — Contratto di lavoro 14 ottobre 1948, integrativo del contratto nazionale 1° aprile 1948, per i lavoranti panettieri della provincia di Rovigo.
7. — Accordo 26 settembre 1956 per i lavoranti panettieri della provincia di Rovigo.
8. — Verbale di accordo 31 maggio 1954 per la determinazione delle retribuzioni ai dipendenti delle aziende che lavorano ed esportano prodotti ortofrutticoli della provincia di Rovigo.
9. — Accordo 27 settembre 1957 integrativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 23 ottobre 1954 per i dipendenti da caffè, bars e ristoranti della provincia di Rovigo.

Il Ministro: SULLO

(5574)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventotto posti di medico in prova, gruppo A, grado 6°, del ruolo sanitario.

In relazione all'art. 8 del bando di concorso indetto dall'E.N.P.A.S. in data 9 marzo 1960 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 25 marzo 1960, si rende noto che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 1960.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(5649)

MINISTERO DEL TESORO

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quindici posti di ispettore superiore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1960.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, registro n. 10, foglio n. 132, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a quindici posti di ispettore superiore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quindici posti di ispettore superiore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1960, è composta come segue:

Presidente:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Membri:

Breccia Fratedocchi prof. Pier Maria, incaricato di « Ragioneria generale ed applicata » presso l'Università degli studi di Roma;

Fantini prof. Oddone, ordinario di « Politica economica e finanziaria » presso il suddetto Ateneo;

Giulianelli prof. Aurelio, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali (Tabella *A*) della Ragioneria generale dello Stato;

Liuzzi dott. Achille, Ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali (Tabella *B*) dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Il direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Raccagna avv. Mario è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1960
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 5.

(5648)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Pescara n. 26401 del 30 novembre 1957, con cui venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 4813, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visto il proprio decreto n. 6853, con il quale veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Salle il dott. Bendini Nazzareno;

Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per rinunzia del titolare;

Tenuto conto che il dott. Ruggiero Egidio ha chiesto di essere assegnato alla sede di Salle;

Visti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Ruggiero Egidio è dichiarato vincitore della condotta medica di Salle.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 7 agosto 1960

Il medico provinciale capo: FRANCO

(5283)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.